

**C O M U N E D I U S S I T A**

Provincia di Macerata

**Settore II - SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA**

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

-----  
**DETERMINAZIONE NUMERO 36 DEL 13-07-21  
REGISTRO GENERALE NUMERO 370**  
-----

**OGGETTO: Personale a tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario sisma 2016 periodo aprile / giugno 2021 ai sensi delle ordinanze CDPC 392, 306, 399, 400 del 2016 e successive disposizioni normative - impegno e liquidazione di spesa**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 2 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Servizio II - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 09.01.2019;

PREMESSO CHE:

- il 24 agosto 2016 si è verificato il primo sisma del terremoto del Centro Italia 2016 e ha avuto una magnitudo di Mw 6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP);

- in data 26/10/2016, nella Provincia di Macerata, si è verificato un grave evento sismico di Mw 5.4; successivamente, in data 30/10/2016 è avvenuto un ulteriore evento sismico di Mw 6.5;

- i suddetti eventi hanno colpito pesantemente il territorio del Comune di Ussita (MC) ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di un numero considerevole di immobili pubblici e privati e causando danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture su tutto il territorio comunale, compreso un numero altissimo di richieste di CAS e di istanze di sopralluogo presentate;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTO, in particolare, l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.";

VISTA l'ordinanza n. 389 del 28 agosto 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza n. 396 del 23 settembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile ed in particolare l'art. 2;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

- la Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 con le quali vengono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza ai nuovi eventi sismici;

- le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 392/2016, 396/2016, 399/2016 e 400/2016;

- i Decreti Legge n. 8/2017 e n. 50/2017;

- l'art. 16-sexies, comma 2, del Decreto Legge n. 91/2017 che così dispone: "In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, **la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018 [...]**";

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 18 del 24.08.2016 con la quale, per far fronte alla prima emergenza venutasi a creare subito dopo il sisma del 24 agosto 2016, è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale struttura essenziale per monitorare e coordinare tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la pubblica incolumità e più in generale una adeguata assistenza alla popolazione;

Accertato che i responsabili delle relative funzioni attivate presso il COC, del Comune di Ussita, si sono avvalsi di gran parte dell'Aree e dei Servizi che costituiscono la struttura ordinaria comunale, impiegando, per la gestione della fase emergenziale, tutti i dipendenti comunali anche se non inseriti inizialmente nel C.O.C., soprattutto a seguito delle scosse di fine ottobre;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 67 del 28.12.2016 avente ad oggetto "Eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 - disposizione in ordine al personale e agli amministratori coinvolti nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e nelle attività connesse all'emergenza";

VERIFICATO INOLTRE CHE:

- la circolare interpretativa prot. DIP/TERAG16/0047051 del 14/09/2016 avente ad oggetto "Prime indicazioni operative ed attuative dell'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016", al punto 1.1.1, voce "Impiego sul territorio colpito", terzo capoverso, così veniva disposto per il riconoscimento di compensi in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto e ad altre disposizioni normative richiamate dall'ordinanza suddetta: " [...] potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: **l'effettiva presenza su territorio colpito e l'aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione.** Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la

propria responsabilità dai dirigenti preposti delle strutture amministrative di appartenenza, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale";

- l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), dell'OCDCPC n. 396/2016, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016", così dispone:

**"2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:**

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili procapite";

- l'art. 1 dell'OCDCPC n. 399/2016, il quale riconosce, per la durata dello stato di emergenza, una indennità in aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 45 comma 1 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto-legislativo n. 267/2000;

- l'art. 7 dell'OCDCPC n. 400/2016, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016", così dispone:

**"1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) (N.d.R., personale impiegato sul territorio) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza".

- la Regione Marche, alla luce delle interpretazioni date dal Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'Ordinanze 392/2016, 396/2016 e 400/2016 e delle relative indennità per il personale comunale impiego sul territorio, ha pubblicato una nota interpretativa sul sito istituzionale [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche) che così dispone:

L'articolo 5, l'articolo 2 e l'articolo 7, delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile in oggetto indicate, contengono disposizioni relative al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza e fissano criteri e limiti per il riconoscimento di compensi allo stesso personale, in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto nonché alle disposizioni normative richiamate al comma 8, dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 392/2016 relative alle attività prestate e da prestare nel contesto emergenziale.

I diversi articoli precitati, definiscono, in ragione di distinti archi temporali tutti espressamente indicati, e con riferimento alle due distinte categorie di personale, non dirigenziale (ivi compresi i titolari di posizione organizzativa) e dirigenti, le fattispecie di impiego:

a) sul territorio

b) in sede

Con riferimento alla lettera b) con nota del Dipartimento della Protezione civile del 14 settembre 2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative ed attuative dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 392/2016 e, in particolare è stato specificato che, nell'ambito dell' "impiego in sede" è da ricomprendersi unicamente il personale operante nelle sole strutture di protezione civile regionale, che svolge essenzialmente compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto, in relazione poi al solo effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari. **Il compenso al personale non dirigenziale degli enti locali interessati nei territori di competenza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui sussistano le tre condizioni di seguito riportate:**

1. appartenenza alla struttura di protezione civile del Comune
2. effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto:
  - a) Assistenza alla popolazione;
  - b) Verifica di agibilità e di valutazione del danno;
  - c) Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza;
  - d) Rendicontazioni e liquidazioni;
  - e) Reportistica dati;
  - f) Affidamenti di servizi e forniture nonché di lavori ivi comprese le attività di progettazione e direzione lavori.
3. effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari.

Con ulteriore nota del 16/11/2016, prot. n. UCTERAG16/0062340, il Dipartimento della Protezione Civile ha specificato in relazione al punto 1 che qualora il personale della protezione civile del Comune, in relazione all'entità degli adempimenti della fase dell'emergenza, non fosse stato in grado di assolverli, potevano essere individuate con specifico atto formale (ordine di servizio o atto della Giunta Comunale) ulteriori unità a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3.

a) **L'indennità di cui alla lettera a), comma 1, articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016) può essere riconosciuta al personale comunale non dirigenziale, che ha svolto attività connessa all'emergenza;**

b) Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016 (dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile nn. 396 e 400/2016.

Sulle base del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile - Prot. n. CG/TERAG16/0008318 del 02/02/2017, **è stato chiarito che per personale impiegato sul territorio deve intendersi il personale impiegato in attività direttamente connesse con l'emergenza presso una struttura appositamente creata per la gestione dell'emergenza (comunque denominata purché formalmente costituita, anche con atto a natura ricognitiva) sin dal sisma del 24 agosto 2016 e indipendentemente dall'inclusione nell'allegato 1 o nell'allegato 2.**

Sulle base del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile - Prot. n. UC/TERAG16/0013051 del 20/02/2017, è stato **chiarito che in merito al riconoscimento dell'indennità operativa omnicomprensiva prevista dalla normativa emergenziale si conferma che la medesima, per sua stessa natura, non è subordinata al computo di un determinato numero di ore di lavoro straordinario da parte del personale preposto ad attività connesse all'emergenza in rassegna.**

Si ravvisa la necessità che l'impiego del personale sia almeno pari all'ordinario orario di lavoro giornaliero, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento di appartenenza.

- a seguito di un ulteriore quesito interpretativo richiesto dalla Regione Marche su invito del Comune di San Severino Marche (applicabile per similitudine anche al Comune di Ussita) il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DIP/TERAG\_SM/0053527 del 21/08/2017 avente ad oggetto "Eventi sismici che hanno

colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di rendicontazione e rimborso degli oneri relativi al personale impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione", chiarisce quanto segue:

"A tal proposito occorre fare una **distinzione tra personale impiegato sul territorio colpito e personale impiegato in sede.** Con riferimento alla prima tipologia lo Scrivente, con le indicazioni operative rese con nota prot. n. 4 7051 del 14 settembre u.s., ha avuto modo di chiarire che per impiego sul territorio colpito deve intendersi sia il personale inviato nelle aree terremotate da zone diverse del Paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio. Alla luce di quanto sopra si concorda che, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e 5, comma 2, lettera a) debbono essere applicate nei confronti dei dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge convertito n. 189/2016 a decorrere dalla data in cui il singolo comune è stato interessato da uno degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Peraltro, le stesse indicazioni operative sopra citate, precisano, inoltre, che per l'accesso agli emolumenti previsti per detta tipologia di personale devono sussistere contestualmente due condizioni: l'effettiva presenza sul territorio colpito e l'aver svolto in tale lasso di tempo compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso alla popolazione. Orbene, se il primo requisito, nell'ipotesi di dipendenti di comuni ricompresi negli allegati di cui sopra, è da ritenersi implicitamente presente, il secondo presupposto dovrà essere valutato caso per caso ed attestato dai dirigenti preposti delle Amministrazioni di appartenenza. Il caso sottoposto all'attenzione dello Scrivente ricade - evidentemente - nella fattispecie appena richiamata, **essendo il Comune di San Severino Marche ricompreso nell'allegato 2 del più volte citato decreto-legge n. 189/2016; al personale della predetta Amministrazione, pertanto, potranno essere riconosciuti solo i benefici previsti per l'impiego sul territorio nel caso di un diretto coinvolgimento nelle iniziative emergenziali nei termini e con le modalità sopra descritti.**

Per contro, il trattamento economico accessorio previsto per il "personale in sede", disciplinato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2 lettera b) dell'ordinanza n. 392/2016 e successive modifiche ed integrazioni non può in alcun modo essere riconosciuto ai dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 - aspetto quest'ultimo ribadito nelle citate indicazioni operative del 14 settembre 2016 - stante il divieto espresso desumibile dal combinato disposto del comma 1, lettera b) e del comma 3 del citato articolo 5, che non annovera tra i beneficiari anche quest'ultime Amministrazioni. Ed invero, la nota prot. DICOMAC TERAG n. 8318 del 2 febbraio 2017, citata nella nota che si riscontra, non tratta affatto delle indennità speciali spettanti al "personale in sede", bensì chiarisce che disposizioni relative alle indennità accessorie previste per il personale "impiegato sul territorio" devono intendersi estese anche al personale dipendente dei comuni non ricompresi negli allegati sopra citati, a condizione che il personale medesimo abbia comunque svolto attività direttamente connesse con l'emergenza presso una delle strutture operative formalmente costituite per la gestione della medesima.

- la Regione Marche, con nota prot. 120/2017/RUO/145 del 25/08/2017, ha preso atto del suddetto parere interpretativo del Dipartimento di Protezione Civile, confermando quanto ivi disposto e comunicando le modalità di rendicontazione delle relative spese tramite il portale regionale CohesionWorkPa;

- la Regione Marche, con nota indirizzata al Comune di Matelica il 13 ottobre 2017 ed in riscontro ad un quesito dallo stesso sottoposto per il personale "impiegato sul territorio", ha ulteriormente precisato che "in riferimento ad una puntuale individuazione delle attività oggetto di rendicontazione, vengono considerate tali **tutte le attività poste in essere dai dipendenti comunali atte al superamento dello stato di emergenza** e al soccorso della popolazione, nonché ogni compito e funzione direttamente connessi con gli eventi sismici" e che "il diritto all'indennità matura per i comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del Decreto Legge convertito n. 189/2016 a decorrere dalla data in cui il singolo comune è stato interessato da uno degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 (cfr. Circolare DIP/TERAG SM/53527 del 21/8/2017 e Circolare UC/TERAG SM/0059201 del 19/9/2017) ossia a far data dall'inserimento dei Comuni nel cratere o a far data dall'eventuale costituzione del COC se antecedente" (N.d.R., per il comune di San Severino Marche - 24 agosto 2016);

- la Regione Marche, dietro richiesta del Comune di San Severino Marche, con comunicazione email del 6 novembre 2017, ha specificato quanto segue:

- la circolare Prot. n. UC/TERAG16/0013051 del 20/02/2017 ravvisa la necessità che l'impiego del personale sia almeno pari all'ordinario orario di lavoro giornaliero, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento di appartenenza ai fini dell'erogazione dell'indennità giornaliera;
- nel caso di lavoro prestato in giornata festiva, l'indennità viene riconosciuta a prescindere dal numero di ore lavorate.

ACCERTATO CHE:

- l'ordinanza sindacale n. 18 del 24.08.2016 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28.12.2016 con le quali è stato istituito il COC e autorizzato il personale di ruolo in servizio presso l'ente, compreso quello non facente parte del COC, a prestazioni oltre il normale orario di lavoro a partire dal 24 agosto 2016, sono conformi al dettato dell'ultima interpretazione fornita dalla Regione Marche, anche alla luce della documentazione amministrativa conservata in atti;

- i suddetti atti, sia di fatto che di diritto, sono confermate e chiarite dalle interpretazioni precedentemente citate, soprattutto nella parte in cui il riconoscimento dell'indennità non è subordinato al computo di un determinato numero di ore di lavoro straordinario da parte del personale preposto ad attività connesse all'emergenza in rassegna (cfr. parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile - Prot. n. UC/TERAG16/0013051 del 20/02/2017);

- per il sisma del 24 agosto il personale impiegato "sul territorio" è quindi da considerarsi tutto il personale di ruolo in servizio presso l'ente ed in conseguenza dell'interpretazione sopravvenuta legata al fatto che le indennità accessorie previste per il personale "impiegato sul territorio" devono intendersi estese anche al personale dipendente dei comuni non ricompresi negli allegati sopra citati, a condizione che il personale medesimo abbia comunque svolto attività direttamente connesse con l'emergenza presso una delle strutture operative formalmente costituite per la gestione della medesima (cfr. nota prot. DICOMAC TERAG n. 8318 del 2 febbraio 2017);

- il Dipartimento della Protezione Civile nella citata nota protocollo DIP/TERAG\_SM/0053527 del 21/08/2017 ha chiarito, per la parte che qui interessa in particolare, che per impiego sul territorio colpito deve intendersi anche il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio, fattispecie che si può applicare in pieno e indistintamente per il personale di ruolo del Comune di Ussita che nel pieno dell'emergenza sismica, si è adoperato fattivamente per affrontare al meglio la stessa;

Visto che con Determinazione n. 2 R.G. n. 7 del 8.01.2018 sono stati liquidati gli importi complessivi delle "indennità sisma" "straordinari sisma" per il periodo 24 agosto 2016 - 31 dicembre 2017 per i seguenti importi:

- a. Importo: € 58.357,14;
- b. Contributi: € 13.887,46;
- c. IRAP: € 4.960,35;
- d. INAIL: € 583,58.

per un totale di € 77.788,53

Visto che tutta la documentazione attestante l'individuazione del personale a cui va riconosciuta l'indennità ( per il periodo dal 24 agosto al 30 novembre 2016) e lo straordinario a decorrere dal mese di dicembre 2016, come da Ordinanze del CDPC n. 392, 396 e 400 del 2016 (comprese tutte le note interpretative ed esplicative succedutesi), è conservata in atti;

Preso atto che la Legge 145/2018 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2019, che poi lo stesso è stato prorogato al 31.12.2020 ed ora fino al 31.12.2021

Visto che è necessario liquidare lo straordinario effettuato dal personale assunto a tempo indeterminato relativamente le attività legate al sisma 2016 per il periodo aprile/giugno 2021

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 24.08.2017;  
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28.12.2016;  
Viste le normative vigenti in materia;  
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

1.Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.

2.Di approvare l'elenco delle prestazioni rese dai Responsabili di Area "impiegati sul territorio" come responsabili di funzione e/o come supporto alle attività del COC per il periodo dal 01 aprile al 30 giugno 2021 ed in conformità al dettato delle Ordinanze del CDPC n. 392, 396, 399 e 400 del 2016, a tutte le indicazioni operative e alle note interpretative succedutesi nel corso dei mesi, fino alle ultime note prot. DIP/TERAG SM/0053527 del 21/08/2017 del Dipartimento della Protezione Civile e prot. 120/2017/RUO/145 del 25/08/2017 della Regione Marche, così come predisposti dai Responsabili di Area.

3.Di prendere atto che l'importo complessivo degli "straordinari sisma" per il periodo 01 aprile 2021 - 30 giugno 2021 è così definito:

Nominativo	Importo	Contributi	Irap	Inail	Totale
BOCCACCINI G.	700,20	166,65	59,52	3,54	<b>929,91</b>
CECOLA R.	350,25	83,35	29,77	1,77	<b>465,14</b>
FALCONETTI A.	301,18	71,68	25,60	1,51	<b>399,97</b>
CARBONI R.	666,90	158,72	56,70	3,37	<b>885,69</b>
ORTENZI P.					
<b>TOTALE</b>	<b>2.018,53</b>	<b>480,40</b>	<b>171,59</b>	<b>10,19</b>	<b>2.680,71</b>

4.Di prendere atto che i prospetti degli importi sono in parte allegati alla presente e in parte conservati agli atti di ufficio e utilizzati la rendicontazione delle somme liquidate tramite il portale Cohesion Work.

5.Di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti sono integralmente finanziati dalla contabilità speciale della Regione Marche e rendicontabili tramite il sistema informatico Cohesion Work, già utilizzato per le altre diverse rendicontazioni legate ad altre categorie di spese conseguenti agli eventi sismici del Centro Italia 2016.

5.Di dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti trovano copertura in spesa come segue:

• Compensi: 11.02-1.01.01.01.000	€ 2.018,53	cap.	1193	Cod.	Bil.
• Contributi INPS: 11.02-1.01.02.01.001	€ 480,40	cap.	1194	Cod.	Bil.
• IRAP: 11.02-1.02.01.01.001	€ 171,59	cap.	1195	Cod.	Bil.
• INAIL: 11.02-1.01.02.01.001	€ 10,19	cap.	1194	Cod.	Bil.
TOTALE	€ 2.680,71				

del Bilancio 2021, in cui è prevista la necessaria disponibilità, che trova corrispondenza in entrata al cap. 248.

**OGGETTO: Personale a tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario sisma 2016 periodo aprile / giugno 2021 ai sensi delle ordinanze CDPC 392, 306, 399, 400 del 2016 e successive disposizioni normative - impegno e liquidazione di spesa**

Il Responsabile del Settore  
F.to Boccaccini Gianluca

-----  
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to Boccaccini Gianluca

-----  
N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita

L'Addetto alla pubblicazione  
F.to

-----  
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita

Il Responsabile del Settore  
Boccaccini Gianluca